

Pubblicato il 18/09/2020

Sent. n. 1187/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2009, proposto dalla sig.ra [omissis], rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Giffoni Valle Piana, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione prot. n. [omissis] adottata dal Comune di Giffoni Valle Piana;
- ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo prot. n. [omissis] e della nota prot. n. [omissis] di comunicazione di avvio del procedimento;
- di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente, nella qualità di proprietaria di un'area sita alla [omissis] del Comune di Giffoni Valle Piana, in Catasto al foglio [omissis], part. n. [omissis], insistente in zona E del P.R.G., ha impugnato il provvedimento prot. n. [omissis] con cui il predetto ente locale le ha ordinato la demolizione, ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, delle opere edilizie appresso descritte, in quanto realizzate in assenza del necessario permesso di costruire:

- capannone costituito da un unico corpo di fabbrica di forma rettangolare di ml. 14,65 x 9,50 con altezza al colmo di ml. 5,00 ed alla gronda ml. 4,50, realizzato con struttura mista in c.a. e blocchi di lapillo, con tetto in capriate in ferro e lamiera grecata, già oggetto dell'ordinanza di demolizione n. [omissis], rimasta ineseguita, nonché di sequestro penale i cui sigilli venivano abusivamente rimossi, per come accertato con verbale n. [omissis];
- pensilina in ferro e lamiera per il ricovero di attrezzature edili, costruita in epoca successiva alla rimozione dei sigilli.

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- *“I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 10, 31 – 34 E 37 D.P.R. n. 380/01; CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. N. 1918 DEL 16.11.1997) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – SVIAMENTO)”*;

La pensilina in ferro, adibita a ricovero di attrezzature di cantiere, non avrebbe necessitato del preventivo assenso da parte dell’ente locale, trattandosi di un’opera pertinenziale. Al più, la ricorrente avrebbe dovuto presentare una mera D.I.A. in assenza della quale il Comune sarebbe stato legittimato ad irrogare, esclusivamente, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 D.P.R. n. 380/2001 e non già quella demolitoria di cui all’art. 31 citato D.P.R.

- *“II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 37 D.P.R. N. 380/01) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO);*

- *“III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 D.P.R. N. 380/01 E 3 L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO –DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETA’ – SVIAMENTO);*

- *“IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 D.P.R. N. 380/01 E 3 L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO E DI MOTIVAZIONE)”*;

Attesa la conformità degli abusi edilizi rispetto alla destinazione urbanistica della relativa area di sedime, il Comune avrebbe dovuto corredare l’ordine demolitorio di un surplus motivazionale, avuto particolare riguardo all’eventuale esistenza di un interesse pubblico, attuale e concreto, al ripristino dello stato dei luoghi, ulteriore e diverso dal mero ripristino della legalità. Peraltro, l’amministrazione non avrebbe specificato la normativa urbanistico-edilizia nella specie violata dalla ricorrente.

- *“V - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 E SS. L. N. 241/90) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO)”*;

Il potere sanzionatorio sarebbe stato illegittimamente esercitato dal Comune in assenza della preventiva notifica di una comunicazione di avvio del procedimento completa di tutte le indicazioni di cui all’art. 8 l. n. 241/90.

2.1 Il Comune di Giffoni Valle Piana non si è costituito in giudizio.

3. In occasione dell’udienza pubblica del 15 settembre 2020, in vista della quale parte ricorrente ha conclusivamente ribadito le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

6. L’apprezzamento dell’inconsistenza di tutte le censure sopra riassunte passa dalla necessaria ricognizione dei principi espressi della giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, in tema di repressione degli abusi edilizi ex D.P.R. n. 380/2001.

6.1 In base ad un costante orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, la mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento non ha alcuna portata invalidante, ai sensi dell’art. 21 *octies* L. n. 241/90, trattandosi di un potere dovuto e vincolato rispetto al quale qualunque apporto partecipativo sarebbe superfluo ed ultroneo (in tal senso si vedano, tra le tante, TAR Campania, Salerno, sez. II, 18.06.2019, n. 1061; 11.06.2019, n. 971; Consiglio di Stato sez. IV, 28/03/2019, n.2052; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 08/04/2019, n.1917; Consiglio di Stato sez. IV, 12/10/2016, n.4204; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 09/04/2015, n.620; Cons. Stato, Sez. V, 7.7.2014, n. 3438; T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.4.2011, n. 666; T.A.R. Umbria, 5.6.2007, n. 499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III 10.10.2014 n. 5285).

Ne consegue, in linea di principio, l’infondatezza della censura relativa alla pretesa pretermissione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 e ss. l. n. 241/90.

Peraltro, nella fattispecie in esame, il Comune ha, comunque, informato la ricorrente dell’avvio del procedimento sanzionatorio azionato a suo carico, così di fatto consentendole di esercitare le facoltà defensionali previste dalla cd. legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/90), a ciò non ostando eventuali e non meglio precisate lacune riguardanti il contenuto della comunicazione ex artt. 7 e 8 l. n. 241/90, notificata in data 11.03.2009, per come risulta dal provvedimento impugnato e non contestato dall’interessata.

7. Ancora, in presenza di abusi edilizi, quali quelli posti in essere dalla ricorrente, l'esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta, per giurisprudenza pacifica, un atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti, *ex lege* delineati negli artt. 27 e ss. D.P.R. n. 380/2001, essendo prioritario ed *in re ipsa*, a prescindere dal tempo intercorso e dall'eventuale sanabilità degli stessi, l'interesse pubblico al ripristino dell'assetto urbanistico-edilizio violato, a fronte del quale non può dirsi, di norma, sussistente alcuna posizione di affidamento legittimo ed incolpevole e, come tale, meritevole di considerazione (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 21.01.2019, n. 89; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 04/01/2019, n.126; Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5472; Cons. Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017 n. 9, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017 n. 1267; Id., sez. VI, 6 marzo 2017 n. 1060; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24.12.2018, n. 2186; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12/11/2018, n.6555; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18/09/2018, n. 2098).

7.1 Ne consegue l'esonero dell'amministrazione dall'obbligo di predisporre un impianto motivazionale che non si risolva nell'analitica descrizione delle opere da demolire nonché nell'indicazione della normativa violata, da cui è evincibile il regime autorizzatorio disatteso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 09/03/2020, n. 3037; TAR Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1893; 18.06.2019, n. 1061; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 21.01.2019, n. 89; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 04/01/2019, n.126; Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5472; Cons. Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017 n. 9, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017 n. 1267; Id., sez. VI, 6 marzo 2017 n. 1060).

7.2 Nel caso in esame, il Comune di Giffoni Valle Piana ha assolto pienamente al suddetto onere motivazionale, provvedendo all'analitica descrizione, sopra sintetizzata, degli abusi edilizi posti in essere dalla ricorrente in uno all'indicazione della norma attributiva del potere sanzionatorio azionato, costituita dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

8. Privata di pregio risulta, inoltre, la censura secondo cui la pensilina in ferro e lamiera per il ricovero di attrezzature edili, costruita in epoca successiva alla rimozione dei sigilli apposti al capanne abusivo, non avrebbe potuto essere oggetto dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001 quanto, semmai, di una sanzione pecuniaria ex art. 37 citato D.P.R., poiché opera di natura pertinenziale, asseritamente inidonea ad alterare l'assetto urbanistico-edilizio preesistente.

8.1 Ed invero, la pensilina in parola risente della stessa natura abusiva del limitrofo capannone al quale è legata, per come ammesso dalla stessa ricorrente, da un vincolo pertinenziale, con ciò rimanendo assoggettata al potere sanzionatorio di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001.

9. Gli abusi edilizi in questione, ossia il capannone quale opera principale e la pensilina quale opera accessoria, doverosamente considerati in modo unitario, in quanto idonei ad alterare il preesistente assetto urbanistico edilizio hanno legittimato l'adozione della più grave delle sanzioni edilizie, ossia quella demolitoria/acquisitiva di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001.

10. Infine, la disposizione normativa di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001 impone all'amministrazione di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi al ricorrere dei presupposti ivi previsti – nella specie sussistenti, per come sopra evidenziato – a prescindere dall'eventuale sanabilità degli abusi che, ove esistente, lungi dal determinare un aggravio dell'obbligo motivazionale nei termini sopra descritti, rileva esclusivamente nella fase successiva all'esercizio del doveroso potere sanzionatorio.

11. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

12. Non vi è luogo per la regolamentazione delle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

L'ESTENSORE

Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO